

In data 24 gennaio 2022

l'Agenzia del Demanio

e

le OO.SS. C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P., U.I.L. P.A. e CONFSAL/UNSA e CSE FLP,

premessato che

- lo strumento del lavoro agile, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente di agevolare la conciliazione delle esigenze personali con quelle professionali, è espressamente previsto dall'art. 52 del vigente CCNL e regolamentato da un accordo specifico che non contempla l'erogazione del buono pasto;
- per fronteggiare la situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l'Agenzia sin da marzo 2020 ha consentito al proprio personale dipendente di eseguire la prestazione lavorativa in modalità agile emergenziale, facendo sottoscrivere ai dipendenti dei contratti individuali di lavoro in forma semplificata, con un orario di lavoro sostanzialmente corrispondente a quello già previsto per l'ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, ritenendo al contempo di non dover riconoscere il diritto al buono pasto, non ravvisando, per tali giornate, la sussistenza dei presupposti per l'erogazione in diretta analogia con quanto previsto nella regolamentazione del lavoro agile in Agenzia;
- lo strumento del lavoro agile emergenziale, che ha interessato tutto il personale dell'Agenzia, ha peraltro costituito un utile strumento per contribuire ad una minore diffusione del virus da Covid-19, consentendo nei periodi di lockdown di garantire lo svolgimento di tutte le attività, e nei diversi periodi in cui l'andamento dei contagi è stato oscillante di gestire comunque la prosecuzione delle attività e di raggiungere gli obiettivi prefissati;
- detto strumento ha, come noto, pienamente interessato anche il personale definito "fragile", consentendo loro di fornire la prestazione lavorativa;

premessso, inoltre, che

- gli orientamenti giurisprudenziali in materia (in primis recati nella sentenza Tribunale di Venezia n. 1069/2020) sono tutti concordi nel ritenere che i buoni pasto non rientrano automaticamente nella nozione di trattamento economico e normativo che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ma che il buono pasto è elemento eventuale nell'ambito del lavoro agile e oggetto di contrattazione;
- detti orientamenti sono sostanzialmente seguiti anche nell'ambito del settore pubblico, nell'ambito del quale la Funzione Pubblica, con la circolare n. 2/2020, ha chiarito che *"il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali"*;
- nel settore pubblico è stata data, peraltro, la possibilità – recata nella Legge di bilancio 2021 - di destinare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, *"previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo" a "finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*;
- l'Agenzia del Demanio, in quanto ente pubblico economico, sebbene non rientri nel quadro normativo dettato per il settore pubblico, ha comunque monitorato sia le evoluzioni di detto settore che quelle assunte nell'ambito del privato, nell'intendimento di trovare con le OO.SS. un'adeguata convergenza riguardo al tema dei buoni pasto nel lavoro agile emergenziale;
- l'Agenzia, in virtù della propria autonomia ha disposto a bilancio un accantonamento dei risparmi generati dalla mancata erogazione dei buoni pasto nelle giornate di lavoro agile emergenziale 2020 per un ammontare pari a 875.000€ (costo azienda);

Considerato che

- il personale dell'Agenzia ha comunque assicurato il massimo contributo alle attività, consentendo, pur nella rimodulazione degli obiettivi in considerazione della situazione emergenziale, il pieno raggiungimento degli stessi per l'anno 2020;
- è intenzione delle parti valorizzare le condizioni di lavoro sostenute dal personale durante il lavoro agile emergenziale;

convengono

di erogare al personale avente diritto all'erogazione del buono pasto in base alle condizioni previste dal CCNL applicato, un importo forfettario lordo dipendente pari a 5,38€ per ogni giornata in cui il dipendente ha svolto la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile emergenziale nel periodo marzo – dicembre 2020.

Resta inteso che il riconoscimento di tale somma tiene conto dell'eccezionalità della situazione pandemica ed è relativo esclusivamente alle giornate di lavoro agile emergenziale fino al 31 dicembre 2020.

In relazione alla prestazione lavorativa resa in modalità di lavoro agile emergenziale nell'anno 2021 sono in corso le necessarie verifiche contabili.

Agenzia del Demanio

C.G.I.L. FP

C.I.S.L. FP

U.I.L. PA

CONFSAL / UNSA

CSE FLP